



Organi di Giustizia

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 14/16

Dec. n. 22/16

Il giorno 6 ottobre 2016, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dal conduttore Luigi MONTELLA, nato a Napoli il 22.12.1998, tesserato e licenziato F.M.I. 2016 con il M.C. "PICCOLE PESTI", con tessera n. 16099295 e licenza n. Q04438 junior velocità, sottoscritto, altresì, dal signor Gennaro MONTELLA, quale genitore esercente sullo stesso la potestà genitoriale, avverso il provvedimento di esclusione dalla classifica della 6^a gara del Campionato Italiano Velocità, classe Sport 4t il 31 luglio 2016, adottato dal C.d.G.D.

Zammarano, a causa della riscontrata irregolarità tecnica dei cornetti di aspirazione del motociclo dallo stesso condotto.

Segnatamente, il ricorrente ha dedotto che: - il «*particolare oggetto di contestazione e sottoposto a verifica*» appartiene alla componente “scatola filtro”, ad essa saldamente incollato, essendo parte integrante della stessa, contrariamente a quanto rilevato dal Commissario Zammarano in sede di verifica tecnica, il quale, riscontratane la relativa modifica, aveva applicato l’art. 8.1.5 del RT2SP, che, invece, fa riferimento al «*sistema di alimentazione*»; - il predetto particolare, così come descritto e appartenente alla “scatola filtro”, doveva ritenersi regolamentato dagli artt. 8.3.1 e 8.3.2 del RT2SP, secondo i quali è consentita la modifica o la rimozione dei condotti e delle strozzature dei passaggi aria presenti all’interno e all’esterno della scatola filtro; - il manuale ricambi officina della moto del ricorrente stesso, la Yamaha R3 2015/16, non riporta alcun particolare come quello «*oggetto della contestazione*» denominato “cornetto”, ma lo identifica come “Manicotto cassetta filtro aria cod. (...)”, - non gli era, comunque, stato possibile verificare se nelle *fiches* Yamaha in possesso della F.M.I., probabilmente, detto particolare, fosse o meno stato «*rinominato*» “cornetto”, nonostante avesse richiesto più volte di prendere visione delle *fiches* stesse; - la modifica apportata sempre al medesimo particolare era stata «*suggerita da un’attenta analisi effettuata dai tecnici della Lumal MOTOSPORT [associazione per cui il ricorrente gareggia] (... dell’art. 8.3.2)*», - detto articolo, non evidenziava «*la possibilità di modificare particolari montati anteriormente o posteriormente all’elemento filtrante, rendendolo particolarmente generico e oggetto di libera interpretazione*», - a seguito della «*attenta analisi*» aveva proceduto a modificare il manicotto cassetta filtro aria, mantenendo invariata la parte terminale, come evincibile dalle fotografie poste a corredo del ricorso.

Ciò posto, il ricorrente, unitamente al di lui padre, nella spiegata qualità, ha chiesto annullarsi il provvedimento di esclusione del 31.7.2016 adottato dal C.d.G.D. al termine della manifestazione NAX03 del Campionato Italiano Velocità, categoria Sport4t, svoltasi sul circuito di Misano Adriatico, con ogni conseguenza in ordine

alle relative classifiche. Ha chiesto, altresì, l'adeguamento «*della normativa a cui riferirsi*».

Il G.S.N., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il ricorso, nei termini prospettati dal signor Luigi MONTELLA, unitamente al di lui padre, nella spiegata qualità, è infondato e, pertanto, va rigettato. Invero, l'esame della documentazione acquisita agli atti del procedimento, nonché della normativa di riferimento, consente a questo Giudice di non accogliere la richiesta ivi contenuta, per i motivi che appresso si spiegheranno.

Le circostanze rappresentate in questa sede dal ricorrente sono state oggetto di una lunga e complessa istruttoria, compiuta anche attraverso il parere reso dalla Commissione Sportiva Nazionale, interpellata in occasione di tutti i ricorsi sportivi, nonché dei Commissari Tecnici della stessa. La particolare specificità tecnica della questione ha imposto l'approfondimento di tutte le doglianze esposte dal ricorrente stesso nell'atto di gravame, attraverso l'accurato esame degli atti ufficiali della gara di Misano Adriatico del 31.7.2016 e di cui è stata disposta l'acquisizione al fascicolo di ufficio, nonché della normativa di riferimento, ossia degli artt. 8.1.5, 8.3.1 e 8.3.2 del RT2SP 2016 e dell'art. 16.1.8 dell'Annesso Velocità 2016.

In buona sostanza, il ricorrente si lamenta della esclusione comminatagli al termine della gara del Campionato Italiano Velocità citata, a causa della riscontrata irregolarità sui cornetti di aspirazione presenti all'interno della cassa filtro, ai sensi dell'art. 8.1.5 RT2SP 2016, risultati – a seguito di verifica tecnica – non conformi al regolamento in quanto gli stessi non rispondevano alle caratteristiche tecniche da questo prescritte. La mancata conformità al regolamento di specialità dei cornetti di gomma in questione, così come riscontrata, ha, quindi, comportato l'esclusione del pilota MONTELLA, ai sensi dell'art. 16.1.8 dell'Annesso Velocità 2016.

Fatta questa breve premessa, sulla scorta del parere tecnico reso dalla C.S.N. acquisito agli atti del presente procedimento, va osservato quanto segue.

I. Il ricorrente ha dedotto la non corretta applicazione al caso di specie dell'art. 8.1.5 del Regolamento Tecnico 2SP, il quale, secondo il suo stesso assunto,

sarebbe riferito al «*sistema di alimentazione della moto*», mentre il particolare della moto stessa «*oggetto di contestazione*», in quanto facente parte integrante della “scatola filtro”, doveva ritenersi regolamentato dai successivi artt. 8.3.1 e 8.3.2 del RT2SP, relativi, appunto alla scatola filtro, i quali stabiliscono diverse modifiche o rimozioni di alcune sue parti. Ha concluso, quindi, di aver legittimamente modificato quel particolare che lui stesso chiama “Manicotto cassetta filtro aria”, che non poteva considerarsi, appunto, un “cornetto”, ai sensi del citato art. 8.1.5 RT2SP, il tutto a seguito di «*un’attenta analisi*» della normativa *de qua*. Dall’esame della documentazione acquisita agli atti del procedimento e, in particolare, della relazione tecnica a firma del Membro del Comitato Tecnico F.M.I., Daniele Infante, acquisita agli atti, invece, si evince un quadro del tutto diverso della questione “cornetti”.

Innanzitutto, va rilevato che, contrariamente all’assunto del ricorrente, l’art. 8.1.5 RT2SP non è rubricato, ma è contenuto nel titolo 8.1, letteralmente rubricato “Sistema di INIEZIONE” e non di “ALIMENTAZIONE”, che, invece, costituisce la rubrica del capo n. 8, complessivamente inteso, e del quale fanno parte anche gli artt. 8.3.1 e 8.3.2, sotto il titolo 8.3, rubricato “SCATOLA FILTRO”. Va da sé, allora, che la normativa relativa ai sistemi di alimentazione, ivi compresi i cornetti, la scatola filtro ed altri particolari, nel caso che occupa, è quella dell’intero titolo n. 8, che regola l’alimentazione della moto in generale e, poi, prevede, in particolare, diversi titoli applicabili a componenti specifici. Chiarito questo punto, è patente che i cornetti siano regolati sotto il titolo 8.1, rubricato “Sistema di INIEZIONE” e che i condotti e le strozzature dei passaggi di aria presenti all’interno e all’esterno della scatola filtro siano regolati sotto il titolo 8.3, rubricato “SCATOLA FILTRO”, in ogni caso, entrambi riferiti alla “ALIMENTAZIONE” del motore. Il regolamento prescrive che i primi non possano in alcun modo essere trasformati, ovverosia, che “*devono rimanere originali*”, mentre consente che i secondi possano subire modifiche e/o eliminazioni. Ciò detto, il ricorrente ha argomentato che il particolare oggetto della contestazione a lui riferita, secondo il manuale di officina Yamaha della moto R3 2015/16, non è denominato “cornetto”, bensì “manicotto cassetta filtro aria” e, come tale, poteva essere modificato secondo il regolamento più volte citato. Ebbene, secondo la

relazione tecnica redatta dalla medesima C.S.N., incaricata della questione, nella persona del Commissario Tecnico all'uopo preposto, ha fornito indicazioni sul punto in senso del tutto contrario: ha, infatti, specificato che le verifiche tecniche effettuate sui motocicli partecipanti alle gare, devono riferirsi esclusivamente alle *fiches* di omologazione depositate dai costruttori dei motocicli stessi presso la F.M.I. o presso la F.I.M. e non ad altri documenti (come, ad esempio, i manuali di officina, riviste, siti web). Dalla *fiche* di riferimento della casa costruttrice della moto del ricorrente, invero, risulta chiaramente che il particolare oggetto di contestazione è denominato secondo la terminologia internazionale, in lingua inglese, "Funnel", ossia "imbuto" e che dalle raffigurazioni del particolare riportati nella suddetta *fiche*, esso particolare [il cornetto, per intenderci] appare assolutamente identico a quello raffigurato nel manuale Yamaha allegato dal ricorrente, seppure, ivi, diversamente nominato. Ha, quindi errato il ricorrente nel ritenere che il particolare oggetto di contestazione all'esito delle verifiche tecniche post gara del 31.7.2016, e cioè il cornetto, fosse da ritenersi normato dagli artt. 8.3.1 e 8.3.2 RT2SP, che, piuttosto, regolano la "scatola filtro". Il fatto, invero, che essi (come presumibilmente è nel caso che occupa) "appartengano" al componente "scatola filtro", non significa che debbano seguire la regolamentazione riservata a tale componente: vi è, infatti, sul punto, una norma speciale - l'art. 8.1.5 RT2SP - che va applicata a dispetto di quella generale, relativa alla citata "scatola filtro". Tale norma speciale espressamente prescrive che "*I cornetti di aspirazione devono rimanere originali*", senza possibilità alcuna di poter interpretare in modo diverso la relativa disciplina. Tanto non è avvenuto nel caso del ricorrente MONTELLA, ove, secondo quanto rilevato dai Funzionari preposti alle verifiche tecniche è risultato che, all'esito, i cornetti della moto dello stesso «*si presentavano tagliati nella parte interna alla scatola filtro, in prossimità della scatola stessa e incollati per mezzo di mastice nero*» (v. relazione tecnica C.T. Infante, pag. 1, acquisita agli atti). Di conseguenza, essi non erano più "originali", bensì modificati e, pertanto, erano da considerarsi irregolari.

Stando così le cose, appare corretta la applicazione nei confronti del Montella dell'art. 16.1.8 dell'Annesso Velocità 2016, con conseguente esclusione dello stesso

dalla manifestazione NAX03 del 31.7.2016; e ciò indipendentemente dal fatto che esso ricorrente abbia tentato, senza, però, riuscirci, di prendere visione delle *fiches* di omologazione depositate dalla casa costruttrice, in quanto contenenti spesso informazioni riservate e, quindi, non divulgabili.

II. Per ciò che concerne l'adeguamento «*della normativa a cui riferirsi*», secondo quanto paventato dal ricorrente MONTELLA, va, infine, osservato che non compete a questo Giudice alcuna modifica, o “adeguamento” che dir si voglia, della normativa richiamata nel ricorso oggetto della presente decisione, né, come è ovvio, di qualsiasi altra normativa presente nei regolamenti F.M.I., in quanto soggetto assolutamente estraneo alla funzione normativa, riservata - in via esclusiva - agli Organi a tanto preposti.


P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,

- RIGETTA il ricorso.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Luigi Montella;
- Gennaro Montella n. q.;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C. S. N.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;

- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Moto club di appartenenza del ricorrente;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.